



**Il congedo COVID-19 (art. 23 D.L. 18/2020)  
Compatibilità e incompatibilità alla luce del messaggio INPS  
1621/2020.**

Come già descritto nelle informative precedenti, la fruizione del congedo COVID-19 di 15 giorni, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore:

- beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa,
- disoccupato o non lavoratore,

e può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.).

Ai fini dell'individuazione del nucleo familiare, il messaggio precisa che i **coniugi separati o divorziati** fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, **è necessario che abbiano due diverse residenze** oppure che sia stato **disposto l'affido esclusivo dei minori** ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l'affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell'altro genitore.

Inoltre, relativamente alla definizione di disoccupato il messaggio riporta che **sono considerati in "stato di disoccupazione"** i soggetti che **rilasciano la DID** e che **non svolgano** attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo **o che siano lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo è inferiore rispettivamente a 8.145 euro e a 4.800 euro.** **Fuori da queste ipotesi si è in presenza di un soggetto non lavoratore,** vale a dire di un soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo.

**Situazioni di incompatibilità con il congedo COVID-19.**

In generale il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni. Pertanto, in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi

giorni, L'INPS procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive.

**La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con:**

- 1) la richiesta del bonus alternativo **per i servizi di baby-sitting**, presentata dal genitore stesso o dall'altro genitore appartenente al nucleo familiare.
- 2) la contemporanea (negli stessi giorni) **fruizione del congedo parentale** per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
- 3) la contemporanea (negli stessi giorni) **fruizione da parte dell'altro genitore** appartenente al nucleo **dei riposi per allattamento**, fruiti per lo stesso figlio.
- 4) la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare di **strumenti a sostegno del reddito** quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, **l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata. Diversamente**, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale **per riduzione di orario di lavoro (non a zero ore)**, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, **l'altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19. Il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.**

**Cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa.**

Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell'attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L'incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l'altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l'attività o il rapporto di lavoro.

**La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile:**

- 1) In caso di **malattia** di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la

presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio.

2) In caso di **congedo di maternità/paternità** fruito da un genitore dipendente, l'altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 **per lo stesso figlio**. Qualora ci siano **più figli** nel nucleo familiare **oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità**, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore **è compatibile per la cura degli altri figli**.

3) In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli **iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi**, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 **solo se** chi fruisce l'indennità di maternità/paternità stia **prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile**. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l'indennità di maternità/paternità.

4) con la prestazione di **lavoro in modalità smart-working dell'altro genitore**, in quanto il genitore che svolge l'attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli.

5) la contemporanea (negli stessi giorni) **fruizione di ferie dell'altro genitore** appartenente al nucleo familiare.

6) durante la contemporanea (negli stessi giorni) **fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell'altro genitore** appartenente al nucleo familiare.

7) **anche durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore assunto part-time o con contratto di lavoro intermittente**.

8) con la percezione di una delle **Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 (bonus 600 euro)**, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell'altro genitore presente nel nucleo familiare.

9) la **sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo** disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa e non di una cessazione dell'attività.

#### **Ipotesi di compatibilità con i Permessi per assistere figli con disabilità.**

Il genitore lavoratore dipendente può **cumulare** nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 **con:**

1) **i permessi l. n. 104/1992** (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall'articolo 24), **anche se fruiti per lo stesso figlio**.

2) **il prolungamento del congedo parentale** di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001.

3) **il congedo straordinario** di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.

Le 12 giornate previste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992. **Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso.** Mentre in caso di **CIG/FIS con riduzione di orario**, le 12 giornate **possono essere fruito riproporzionando** le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

**È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio:**

- **dei permessi** (3 giorni) di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992,
- **del prolungamento del congedo parentale** di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001,
- **del congedo straordinario** (fino a 2 anni) di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo;

in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

**TABELLA RIEPILOGATIVA:**

La fruizione del congedo COVID-19 di 15 giorni è:

<b>Richiedenti</b>	<b>Durata</b>	<b>Compatibile</b>	<b>Incompatibile</b>
Un solo genitore per nucleo familiare	Max 15 giorni		In presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, verrà accolta quella presentata cronologicamente prima e a respinta la/le successiva/e.
<b><u>I CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI</u></b> fanno parte dello stesso nucleo familiare se residenti nella stessa abitazione. Per essere considerati in due nuclei diversi, <b><u>è necessario che abbiano due diverse residenze</u></b> oppure che sia stato <b><u>disposto l'affido esclusivo dei minori</u></b> ad uno solo dei genitori.		Il congedo, potrà essere fruito dal solo genitore con l'affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell'altro genitore.	
<b><u>Sono considerati in "STATO DI DISOCCUPAZIONE"</u></b> i soggetti che <b><u>rilasciano la DID</u></b> e che <b><u>non svolgano</u></b> attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo <b><u>o che siano lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo è inferiore rispettivamente a 8.145 euro e a 4.800 euro. Fuori da queste ipotesi si è in presenza di un SOGGETTO NON LAVORATORE</u></b> , vale a dire di un soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo.			Se genitore nel nucleo è disoccupato o non lavoratore.  Se genitore nel nucleo è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa.
<b><u>BONUS BABY-SITTING</u></b>			Con la richiesta del bonus alternativo presentata dal genitore stesso o dall'altro genitore appartenente al nucleo familiare.
<b><u>CONGEDO PARENTALE PER LO STESSO FIGLIO</u></b>			Con la contemporanea (negli stessi giorni) <b><u>fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio</u></b> da parte dell'altro

		genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruiscie del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
<b><u>RIPOSI PER ALLATTAMENTO</u></b>		Con la contemporanea (negli stessi giorni) <b><u>fruizione da parte dell'altro genitore</u></b> , appartenente al nucleo, se fruiti per lo stesso figlio.
<b><u>STRUMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO: (CIGO, CIGS, CIG IN DEROGA, ASSEGNO ORDINARIO, CISOA, NASPI E DIS-COLL)</u></b>	Nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale <u>per riduzione di orario di lavoro (non a zero ore)</u> , per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, <b><u>l'altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.</u></b>	Con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare di <b><u>strumenti a sostegno del reddito</u></b> . In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, <b><u>l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata.</u></b> Il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, <b><u>può optare di fruire del congedo COVID-19. Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.</u></b>
<b>CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO O DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA</b>		Qualora la cessazione dell'attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro. L'incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l'altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l'attività o il rapporto di lavoro.
<b><u>MALATTIA</u></b>	In caso di <b><u>malattia</u></b> di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale.	
<b><u>CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ</u></b>	Qualora ci siano <b><u>più figli</u></b> nel nucleo familiare <b><u>oltre al figlio per cui si fruiscie del congedo di maternità/paternità</u></b> , la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è <b><u>compatibile per la cura degli altri figli.</u></b>	In caso di <b><u>congedo di maternità/paternità</u></b> fruito da un genitore dipendente, l'altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 <b><u>per lo stesso figlio.</u></b>

<p><b><u>CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ GESTIONE SEPARATA E LAVORATORI AUTONOMI</u></b></p>	<p>l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 <b>solo se</b> chi fruisce l'indennità di maternità/paternità <b>stia <u>prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile</u></b>. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l'indennità di maternità/paternità.</p>	
<p><b><u>SMART-WORKING DELL'ALTRO GENITORE</u></b></p>	<p>In quanto il genitore che svolge l'attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli.</p>	
<p><b><u>FERIE DELL'ALTRO GENITORE</u></b></p>	<p>Con la contemporanea (negli stessi giorni) <b><u>fruizione di ferie dell'altro genitore</u></b> appartenente al nucleo familiare.</p>	
<p><b><u>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE</u></b></p>	<p>durante la contemporanea (negli stessi giorni) <b><u>fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell'altro genitore</u></b> appartenente al nucleo familiare.</p>	
<p><b><u>PART-TIME CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (a chiamata)</u></b></p>	<p><b><u>anche durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore.</u></b></p>	
<p><b><u>INDENNITÀ DI CUI AGLI ARTT. 27, 28, 29, 30 E 38 DEL D.L. 18/2020 - (BONUS 600 EURO)</u></b></p>	<p>con la percezione di una delle <b><u>Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 (bonus 600 euro)</u></b>, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell'altro genitore presente nel nucleo familiare.</p>	
<p><b><u>LAVORO AUTONOMO SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DELL'ATTIVITÀ</u></b></p>	<p>Con la <b><u>sospensione obbligatoria dell'attività</u></b> disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19.</p>	
<p><b><u>PERMESSI PER ASSISTERE FIGLI CON DISABILITÀ</u></b></p> <p><b>A) IL GENITORE LAVORATORE DIPENDENTE può <u>cumulare</u> nello stesso mese il congedo COVID-19 <u>con</u>:</b></p> <p>Le 12 giornate previste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992. <b><u>Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso.</u></b> Mentre in caso di <b><u>CIG/FIS con riduzione di orario</u></b>, le 12 giornate <b><u>possono essere fruite riproponendo</u></b> le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.</p> <p><b><u>B) CONGEDO COVID-19 NELLE STESSE GIORNATE IN CUI L'ALTRO GENITORE presente nel nucleo familiare <u>stia fruendo, anche per lo stesso figlio</u>:</u></b></p>	<p><b>1) i permessi l. n. 104/1992 (3 giorni/mese)</b> (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall'articolo 24), <b><u>anche se fruiti per lo stesso figlio.</u></b></p> <p><b>2) il prolungamento del congedo parentale</b> di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001.</p> <p><b>3) il congedo straordinario</b> (fino a 2 anni) di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.</p>	